CAMERA DEI DEPUTATI N. 3455

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ORLANDI

Presentata il 16 giugno 1971

Attribuzione di un'indennità di carica ai consegnatari dei materiali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge riguarda l'attribuzione della « indennità di carica » a favore di una benemerita categoria di personale militare e civile dello Stato che con abnegazione svolge un lavoro, da pochi conosciuto ed apprezzato, a salvaguardia degli interessi della pubblica amministrazione: i consegnatari dei materiali.

Essi hanno la gravosa responsabilità di amministrare ingenti quantitativi di materiali che normalmente raggiungono, in valore, importi di miliardi. La loro opera viene svolta quasi sempre in condizioni particolarmente difficili. Infatti, per la gestione di detti materiali devono ricorrere alla collaborazione di personale che non assume, per il proprio stato giuridico, alcuna responsabilità verso lo Stato, ma che, in pratica, effettua i movimenti nei magazzini.

Il consegnatario dei materiali pertanto non è il puro e semplice agente contabile dello Stato che ha la possibilità di custodire personalmente i beni affidatigli, possiamo dire a vista, come il cassiere che tiene le chiavi della propria cassaforte.

Per la complessità delle sue attribuzioni (gestione del danaro, direzione dello stabilimento, governo del personale ed altro), per la dimensione e la moltitudine dei magazzini in sua custodia, il consegnatario è affiancato da magazzinieri. Costoro introducono, custodiscono e distribuiscono per nome e conto dell'unico responsabile che è il consegnatario, il quale costituisce, in effetti, il capro espiatorio di eventuali errori dovendo rispondere di propria tasca qualsiasi ammanco di materiali ancor quando non ha alcuna colpa. Ciò è dimostrato dal fatto che incorrono in simili addebiti ottimi ed eccellenti consegnatari, che pur tuttavia sono lasciati nella carica e continuano ad essere giudicati lodevolmente.

L'addebito contabile è, pertanto, un incerto del mestiere imprevedibile ed aleatorio, che può capitare a tutti come un infortunio sul lavoro.

Onorevoli colleghi, questi custodi del patrimonio pubblico non hanno ottenuto fino ad ora alcuna provvidenza adeguata alla pesante responsabilità della carica.

La proposta che si sottopone alla vostra attenzione prevede, perciò, la corresponsione di una indennità che, anche se in misura modesta, tutela questi dipendenti dello Stato, che difendono il patrimonio pubblico, al punto di pagare di persona, coinvolgendo nel sacrificio la propria famiglia.

L'indennità è fissata in lire 40.000 lorde mensili, soggette ad aumenti percentuali trien-

nali nella misura del 10 per cento al compimento di ogni triennio di servizio prestato nella specifica attribuzione, in analogia a quanto avviene per le indennità professionali di cui già godono altre categorie di dipendenti. L'aumento triennale viene concesso in considerazione del fatto che, con il cumulo di anni trascorsi nell'incarico, accresce la responsabilità ed il rischio.

Dato che il consegnatario rimane perseguibile dopo la fine dell'incarico, l'indennità è mantenuta, a condizione, però, che esso sia stato ricoperto almeno per un triennio, anche non continuativo.

Si tratta di un atto di giustizia e di un doveroso riconoscimento dell'opera svolta dai consegnatari per la salvaguardia dei beni dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli ufficiali, ai sottufficiali, agli impiegati civili di ruolo del Ministero della difesa, consegnatari di materiali, per nomina ministeriale, di magazzini e stabilimenti territoriali, viene corrisposta una indennità di carica nella misura di lire 40.000 mensili lorde.

Tale indennità viene aumentata del 10 per certo al compimento di ogni triennio di servizio prestato complessivamente nella carica sopra indicata, anche in periodi non continuativi e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I periodi trascorsi in tale carica anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, vengono però considerati ai soli fini dell'attribuzione dell'indennità e del computo degli aumenti triennali.

ART. 2.

Al personale di cui all'articolo 1, in servizio, che ha ricoperto complessivamente almeno per tre anni, anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, la carica di consegnatario per nomina ministeriale, viene corrisposta l'indennità di cui all'articolo precedente, nella stessa misura e con le medesime modalità.

ART. 3.

La presente legge abolisce per i consegnatari dei materiali per nomina ministeriale del Ministero della difesa ogni altra indennità od emolumento previsto allo stesso titolo.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, valutato in lire 150 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.